

	STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE	
	"ORDINE FORENSE DI BARI - ONLUS"	
	<b>ART.1 - COSTITUZIONE, SEDE E DENOMINAZIONE</b>	
	E' costituita una Associazione denominata	ALLEGATO "A"
		REP.N.81418
	<b>"ORDINE FORENSE DI BARI - ONLUS",</b>	RACC.N.26810
	con sede in Bari, presso l'Ordine degli Avvocati, Palazzo di	
	Giustizia, Piazza De Nicola, regolata dalla normativa di cui	
	al Codice Civile, dal D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997 e suc-	
	cessive modificazioni, nonchè dal presente Statuto; non ha	
	fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati	
	alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al-	
	l'art.3.	
	L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qual-	
	siasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la	
	locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o	
	l'acronimo "onlus".	
	L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito terri-	
	toriale del Circondario del Tribunale di Bari.	
	<b>ART.2 - DURATA</b>	
	L'Associazione ha durata illimitata.	
	<b>ART.3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE</b>	
	L'Associazione si propone l'esclusivo perseguimento di fina-	
	lità di solidarietà sociale in favore di persone svantaggiate	
	in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, so-	
	ciali o familiari.	

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

a) promuovere attività di assistenza sociale e socio-sanitaria dirette al superamento delle situazioni di bisogno in cui versino i soggetti beneficiari, ivi compresa la concessione di sussidi economici;

b) promuovere attività di tutela dei diritti civili, in particolare la tutela degli stessi previsti dalla Costituzione, nonché quella dei diritti economici, sociali e culturali, quali ad esempio il diritto al lavoro, alla casa, alla salute e all'istruzione, ovvero dei diritti civili e di quelli politici, diretta ad arrecare benefici ai soggetti beneficiari che versino in condizioni di bisogno.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.10, comma 5 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460; a tale scopo l'Associazione potrà emettere "titoli di solidarietà".

#### **ART.4 - I SOCI**

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art.5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori: si considerano tali il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nonché i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci, purché maggiorenni, che aderiranno successivamente all'Associazione e potranno essere persone fisiche e/o associazioni forensi operanti nel territorio del circondario del Tribunale di Bari;

3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di voto a condizione di essere in regola con il versamento delle quote annuali.

I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

#### **ART.5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento; in as-

	senza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro	
	il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.	
	In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è te-	
	nuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.	
	Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti	
	nel libro soci.	
	<b>ART.6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO</b>	
	La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per	
	decadenza o per recesso.	
	Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma	
	scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello sca-	
	dere dell'anno in corso.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:	
	1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associa-	
	zione;	
	2) per persistenti violazioni degli obblighi statutari e re-	
	golamentari;	
	3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o mate-	
	riali all'Associazione;	
	4) per indegnità.	
	Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento	
	della quota associativa per tre anni.	
	Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati	
	per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono	
	mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi	

di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso nel termine di 30 (trenta) giorni al Collegio dei Probiviri il quale decide nei successivi 30 (trenta) giorni con decisione definitiva ed inappellabile.

#### **ART.7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione ed a non attuare iniziative che si rivelino

in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

4) a versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **ART.8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vice-presidente;
- 5) il Segretario-economo;
- 6) il Collegio dei probiviri.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **ART.9 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

#### **ART.10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio ed ogniqualevolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre ad essa.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono pre-

	siedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente	
	e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio Di-	
	rettivo più anziano di età.	
	Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da	
	inviarsi con ogni mezzo che consenta la prova di trasmissione	
	da recapitarsi ai soci almeno 10 (dieci) giorni (ridotti a 5	
	(cinque) giorni in caso di convocazione urgente) prima della	
	data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data	
	e orario della prima e della eventuale seconda convocazione,	
	che non può essere fissata prima che siano trascorsi 2 (due)	
	giorni (ridotti ad 1 (uno) giorno in caso di convocazione ur-	
	gente) dalla prima convocazione, o, in alternativa, mediante	
	analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale al-	
	meno 20 (venti) giorni prima della data dell'Assemblea.	
	In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei	
	termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze	
	cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.	
	<b>ART.11 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA</b>	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.	
	<b>ART.12 - VOTAZIONI</b>	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano ap-	
	provate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le	

deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **ART.13 - VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario-economista e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

#### **ART.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, una sola volta consecutivamente.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

	Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei	
	componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il	
	Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione no-	
	minando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fi-	
	no allo scadere dell'intero Consiglio;	
	nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in	
	cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea	
	deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.	
	Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice-presi-	
	dente e un Segretario-economo.	
	Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:	
	1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associa-	
	zione;	
	3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli	
	eventuali regolamenti;	
	4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta	
	si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea	
	dei soci;	
	5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;	
	6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che	
	non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa	
	la determinazione della quota associativa annuale.	
	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso	
	di sua assenza, dal Vice-presidente e, in assenza di entram-	

bi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta

il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 (un terzo)

dei consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie de-

liberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri

ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti;

in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso

scritto da inviarsi con ogni mezzo che consenta la prova di

trasmissione, da recapitarsi almeno 2 (due) giorni prima della

data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, da-

ta ed orario della seduta; in difetto di convocazione formale

o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno u-

gualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri

del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del

Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto

la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi

membri il potere di compiere determinati atti o categorie di

atti in nome e per conto dell'associazione.

#### **ART.15 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti,

convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei

soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispon-

	denza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti	
	bancari e postali, nonchè procedere agli incassi.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza	
	legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.	
	Spetta al Presidente:	
	a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio	
	Direttivo e dell'Assemblea dei soci;	
	b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;	
	c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di-	
	rettivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;	
	e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli	
	scopi istituzionali dell'Associazione;	
	f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed econo-	
	mico dell'istituto;	
	g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una	
	tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedi-	
	menti indifferibili ed indispensabili al corretto funziona-	
	mento dell'Istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica	
	del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improroga-	
	bile di 30 (trenta) giorni dalla data di assunzione del prov-	
	vedimento.	
	In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente,	
	ne farà le veci il Vice Presidente.	
	<b>ART.16 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI</b>	

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario-economista in ogni pagina.

#### **ART.17 - IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

#### **ART.18 - IL SEGRETARIO-ECONOMO**

Il Segretario-economista è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario-economista firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene

affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

#### **ART.19 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e tra l'Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

#### **ART.20 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n.645/1994 e dal Decreto Legge n.239/1995, convertito nella Legge n.336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A..

#### **ART.21 - PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è indivisibile; da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri associati;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART.22 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione ed a disposizione di tutti i soci durante i 30 (trenta) giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART.23 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21 marzo 2001 n.329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**ART.24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bari.

**ART.25 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile, nel

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni e nelle leggi vigenti in materia.

FIRMATO:GIOVANNI STEFANI=ANTONIO BENEGIAMO=SERENA TRIGGIANI=MARIELLA LEONE=GIROLAMO GIANCASPRO=CARLO DE LIDDO=ALFREDO MELE=PIERPAOLO PALTERA=GIULIA GIANNINI=GIUSEPPE ANDREA BASCIANI=ROBERTA DE SIATI=CLEMI TINTO=GIUSEPPE DALFINO=ROBERTA VALENTE=KATIA DI CAGNO=GAETANO DI MURO=LUCA DISTEFANO=GIANCARLO GAROFALO=NICOLA GARGANO=ALESSANDRO RUSSI=NICOLA SELVAGGI=MARIA ANTONIETTA ARMENISE=ALESSANDRO DI FRONZO=GUGLIELMO STARACE=PATRIZIA SPERANZA.Segue sigillo.=